

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sedi

Milano, 13 giugno 2024

**OGGETTO: Scadenze del mese di Giugno 2024**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti e scadenze del mese di **giugno 2024**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011, le scadenze riportate sono rinviate al giorno lavorativo seguente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.6.2024	<b>Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori</b>	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l'apposita piattaforma informatica: <ul style="list-style-type: none"> <li>la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;</li> <li>al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.6.2023 all'11.8.2023.</li> </ul>
11.6.2024	<b>Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori</b>	Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande: <ul style="list-style-type: none"> <li>per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all'anno 2023;</li> <li>al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet <a href="http://www.alboautotrasporto.it">www.alboautotrasporto.it</a>.</li> </ul> <p>A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 24.6.2024 e fino al 22.7.2024 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 23.7.2024 (per la sola firma digitale e invio della domanda).</p>
12.6.2024	<b>Istanze credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno</b>	Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), possono iniziare a comunicare all'Agenza delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>al 15.11.2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini del riconoscimento del previsto credito d'imposta ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023.</li> </ul> <p>Il termine finale per la presentazione della comunicazione in esame è stabilito al 12.7.2024.</p>
15.6.2024	<b>Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF</b>	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.6.2024	<b>Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d'imposta</b>	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
15.6.2024	<b>Trasmissione dati acquisti dall'estero</b>	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ri-</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>cevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
17.6.2024	<b>Acconto IMU 2024</b>	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023.</p> <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
17.6.2024	<b>Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024 enti non commerciali</b>	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2023;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2023.</li> </ul>
17.6.2024	<b>Versamento ritenute e addizionali</b>	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2024;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 non supera 100,00 euro.</p>
17.6.2024	<b>Versamento cumulativo ritenute condominio</b>	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;</li> <li>• se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.</li> </ul>
17.6.2024	<b>Versamento IVA mensile</b>	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2024;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.6.2024	<b>Versamento rata saldo IVA 2023</b>	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
17.6.2024	<b>Tributi apparecchi da divertimento</b>	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2024.</li> </ul>
25.6.2024	<b>Presentazione modelli INTRASTAT</b>	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di maggio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.6.2024	<b>Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF</b>	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei con-</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>guagli in capo al contribuente.</p> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
29.6.2024	<b>Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d'imposta</b>	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.6.2024	<b>Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate</b>	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;</li> <li>• oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2024	<b>Rivalutazione terreni</b>	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2024, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2024	<b>Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici</b>	<p>Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport.</p> <p>Le modifiche statutarie effettuate entro il 30.6.2024 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall'imposta di registro.</p> <p>Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).</p>
30.6.2024	<b>Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni</b>	<p>Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa;</li> <li>• le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).</li> </ul>
30.6.2024	<b>Proroga regime agevolato lavoratori "impatriati"</b>	<p>I lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati", già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.</p> <p>Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l'applicazione dell'agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.</p>
30.6.2024	<b>Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"</b>	<p>Gli sportivi professionisti "impatriati" in possesso dei previsti requisiti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente;</li> <li>• comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2024	<b>Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2024</b>	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2024, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li> </ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
30.6.2024	<b>Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"</b>	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
1.7.2024	<b>Regolarizzazione del magazzino</b>	<p>Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d'imposta 2023.</p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versa-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>mento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA;</li> <li>• di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 18%.</li> </ul> <p>Se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l'imposta sostitutiva del 18%. La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024.</p>
<b>1.7.2024</b>	<b>Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali</b>	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2022, effettuata dall'1.1.2023 al 31.5.2023;</li> <li>• con effetto dall'1.1.2023.</li> </ul>
<b>1.7.2024</b>	<b>Dichiarazione IMU 2023</b>	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2023, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;</li> <li>• utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.</li> </ul> <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.</li> </ul>
<b>1.7.2024 (*)</b>	<b>Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024</b>	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;</li> <li>• del saldo per l'anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2024 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>27 del DL 98/2011);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2024 (*)	<b>Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024</b>	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno 2023;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno 2024.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2024 (*)	<b>Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024</b>	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2024 (*)	<b>Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024</b>	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2024 (*)	<b>Versamenti IRAP</b>	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo IRAP per l'anno 2023;</li> <li>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
1.7.2024 (*)	<b>Versamento saldo IVA 2023</b>	<p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
1.7.2024 (*)	<b>Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale</b>	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi di-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		chiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
<b>1.7.2024 (*)</b>	<b>Versamento diritto camerale</b>	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
<b>1.7.2024(*)</b>	<b>Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa</b>	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;</li> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>
<b>1.7.2024</b>	<b>Versamenti derivanti dai modelli 730/2024</b>	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
<b>1.7.2024</b>	<b>Versamenti derivanti dai modelli 730/2024</b>	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);</li> <li>• l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);</li> <li>• l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);</li> <li>• l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).</li> </ul> I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

(\*) Per effetto dell'art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.

Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.7.2024	<b>Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche</b>	<p>Le banche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio 2023 entro il 31.5.2024, devono versare l'imposta straordinaria applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo all'esercizio 2023;</li> <li>• che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio 2021.</li> </ul> <p>In ogni caso, l'ammontare dell'imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale;</li> <li>• con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio 2022.</li> </ul> <p>In luogo del versamento dell'imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un importo non inferiore a 2,5 volte l'imposta dovuta;</li> <li>• a tal fine individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.</li> </ul>
1.7.2024	<b>Dichiarazione e versamento "exit tax"</b>	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro l'1.7.2024 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
1.7.2024	<b>Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2024</b>	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2024 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 15.10.2024.</li> </ul>
1.7.2024	<b>Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024</b>	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2024.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 15.10.2024.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.7.2024	<b>Regolarizzazione modello REDDITI PF 2023</b>	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2024 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2023 relativa al 2022;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
1.7.2024	<b>Adempimenti persone decedute</b>	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2024 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2024 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.</li> </ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 15.10.2024.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
1.7.2024	<b>Registrazione contratti di locazione</b>	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2024.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
1.7.2024	<b>Comunicazione contratti di locazione breve</b>	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2023 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i quali non siano state operate ritenute.</li> </ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
<p><b>1.7.2024</b></p>	<p><b>Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno</b></p>	<p>I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento all'anno 2023;</li> <li>• in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.</li> </ul>

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati